

La Fase 2 e la bigenitorialità attiva

Ricorso al Tribunale e Coordinazione Genitoriale

07 Maggio 2020

Valeria Vezzosi

Indice:

- 1. Fase 2: ripresa delle attività lavorative ma scuole sempre chiuse**
- 2. Bigenitorialità nella situazione di emergenza**
- 3. Richiesta di modifica i piani genitoriali disposti con provvedimenti giudiziari. Tempi di giustizia**
- 4. ADR, risoluzione alternativa della controversia, coordinazione genitoriale**

1. Fase 2: ripresa delle attività lavorative ma scuole sempre chiuse

La cosiddetta Fase 2 disciplinata dal DPCM 26.4.2020 porrà alle famiglie con figli, specie se disgregate, oltre a quesiti sul rapporto fra normativa emergenziale e provvedimenti giudiziari recanti disciplina degli incontri fra figli e genitori, la gestione quotidiana dei figli.

Il DPCM infatti consente la ripresa delle attività produttive e di alcune attività commerciali e conferma la possibilità di svolgere le attività professionali, il tutto nel rispetto delle norme poste dal Protocollo condiviso dal Presidente del Consiglio e Ministeri interessati 14.3.2020 e 24.3.2020 e dalle ordinanze emesse dalle singole Regioni per la salvaguardia della tutela della salute pubblica e suoi luoghi di lavoro.

Si stima che da lunedì 4 maggio riprenderanno il lavoro 4,5 milioni di persone in Italia, la maggior parte fuori casa, dato che il coworking non è modalità adatta a rendere ogni tipo di prestazione lavorativa.

Il DPCM 26.4.2020 ha però confermato la sospensione di tutte le attività didattiche, dai servizi educativi per l'infanzia fino alle Università ed ai corsi post laurea. Per la scuola sono previsti nel breve periodo interventi per garantire lo svolgimento degli esami di maturità ma non è previsto che le lezioni riprenderanno per l'anno scolastico in corso; **non è ancora stato deciso come si svolgeranno le lezioni per l'anno scolastico prossimo.**

Confermata anche la chiusura di palestre, centri sportivi, culturali e sociali, luoghi ove i ragazzi spesso trascorrono le ore pomeridiane praticando sport, seguendo corsi di lingua, incontrando e intrattenendosi con i loro pari.

2. Bigenitorialità nella situazione di emergenza

Ciò pone alle famiglie il difficile problema di **come conciliare la gestione dei figli nell'orario che vede loro impegnati al lavoro, sia esso svolto fuori che da casa.**

Gestire i figli, in questo momento, non significa solo accompagnarli a scuola ed alle varie attività formative, compito questo delegabile ad un fidato baby sitter od ai nonni, questi ultimi attivabili con le precauzioni e le riserve dal caso.

Gestire i figli adesso significa per quelli in età scolare seguirli nello **svolgimento della didattica a distanza attivata per tutte le scuole, assicurarsi che svolgano i compiti, intrattenerli nelle ore non coperte da tali impegni curando che non abusino dell'uso di collegamenti social**. Per i più piccoli, significa occuparsi di loro per l'intera giornata, inventando giochi e intrattenimenti formativi. Attività queste non tutte e non sempre delegabili a terzi.

I figli portatori di handicap, infine, richiedono cure e sollecitazioni particolari, ciascuno in ragione della propria patologia, che per lo più solo i genitori sono in grado di prestare.

Quindi al di là delle forme di sostegno economico introdotte dal Governo mediante il bonus baby sitter, rimane il problema di **come conciliare ripresa dell'attività con la cura quotidiana dei figli a casa per la chiusura delle scuole e delle attività formative**.

Da più commentatori è stato sottolineato come tutto ciò possa portare a rinunce da parte delle madri a riprendere il lavoro; **è stato stimato che il 72% di chi riprenderà il lavoro nella Fase 2 è uomo, e solo il 28% donna**.

Ma la bigenitorialità cui il minore ha diritto si traduce nel dovere di entrambi i genitori di prendersi cura di lui, prestargli assistenza morale ed economica, istruirlo ed educarlo, quindi non deve ricadere esclusivamente sulle madri, che nella maggior parte dei casi, volenti o nolenti, sono il genitore convivente.

Bigenitorialità non è dunque solo piatta attuazione del diritto di visita per il tempo fissato da un provvedimento giudiziale. **È collaborazione con l'altro genitore nella gestione di necessità educative, specie se straordinarie come quelle oggi richieste. È rispettivo e reciproco adattamento all'emergenza**.

3. Richiesta di modifica i piani genitoriali disposti con provvedimenti giudiziali. Tempi di giustizia

Se dunque nella prima fase i genitori non conviventi hanno fatto ricorso al Tribunale per chiedere l'attuazione dei provvedimenti giudiziali che prevedevano la loro frequentazione con i figli, con esiti diversi (Trib Milano 11.3.2020, CA Bari 26.3.2020, Trib. Napoli, 26.3.2020, Trib. Vasto 2.4.2020), **v'è da supporre che dal 4 maggio in poi i genitori conviventi che debbono riprendere il lavoro e che non dispongono di persone, baby sitter od altro, cui affidare i figli nell'orario di lavoro, faranno a loro volta ricorso al Tribunale chiedendo la modifica del piano genitoriale vigente che garantisca una collaborazione attiva del genitore non convivente**.

Il genitore convivente potrà a buon diritto chiedere per tutto il tempo in cui l'emergenza sanitaria comporti la sospensione del servizio scolastico, la modifica della disciplina di frequentazione genitori/figli vigente, in modo che vi sia una più equa distribuzione dei compiti di cura, accudimento ed istruzione fra i genitori. Ciò non significa necessariamente tempi paritetici di accudimento, ma adattamento della cura dei figli alle esigenze lavorative di entrambi i genitori.

Anche in questo caso, laddove i genitori non raggiungano un accordo, sarà necessario ricorrere al Giudice ex articolo 709 ter 1° comma Codice Procedura Civile.

Essendo causa relativa alla tutela di minori essa non è soggetta alla sospensione dei procedimenti civili disposta dall'articolo 82 DL 17/2020, convertito in legge 27/2020, come anche ha confermato il successivo DL 27/2020. Quindi il procedimento potrà essere introdotto e sarà trattato dai Tribunali; **le ragioni di urgenza adeguatamente dedotte e motivate ne potranno assicurare una trattazione tempestiva.**

Ma essendo il procedimento in questione regolato dagli articoli 737 e seguenti Codice Procedura Civile e precisamente non essendo previsto che all'udienza avanti al Collegio le parti debbano comparire personalmente, viste le Linee Guida date dal CSM 27.3.2020 riguardo la trattazione delle udienze cui i Presidenti dei Tribunali si sono adeguati nella decretazione di disciplina della tenuta delle udienze, civili e penali, **ne sarà disposta trattazione in forma scritta.**

Tale modalità non consente, ovviamente, alle parti di interloquire con il Collegio e fra loro, così rendendo più difficile il raggiungimento di un accordo guidato dal magistrato, frequente ed auspicabile soluzione di simili contenziosi.

Il rischio quindi è che **i tempi di definizione si allunghino e che la tutela dei diritti di minori ed adulti interessati non sia pronta come la situazione invece richiederebbe.**

4. ADR, risoluzione alternativa della controversia, coordinazione genitoriale

Potrebbe soccorrere in queste ipotesi la coordinazione genitoriale attivata privatamente o disposta dal Tribunale, anche con provvedimento provvisorio.

La Coordinazione Genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e previo consenso delle parti e/o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico.

La Co.Ge. combina la valutazione, l'educazione, la gestione del caso (Case Manager), la gestione del conflitto e talvolta, l'assunzione di decisioni (AFCC Association of Family and Conciliation Courts).

La coordinazione genitoriale nasce come **ADR dedicata a coppie con elevata od alta conflittualità e ha quale scopo primario quello di preservare i figli dalla conflittualità dei genitori** e, quindi, aiutare genitori altamente conflittuali a sviluppare la co-genitorialità, in un contesto strutturato di risoluzione delle singole controversie.

Sono coppie ad alta conflittualità quelle coppie in cui perdura il **mancato riconoscimento dell'altro come co-genitore**, che si traduce in atti di costante disconferma dell'altro genitore avanti ai figli. Si tratta di coppie che pur disponendo già di "piano genitoriale" concordato o imposto da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non riescono ad attuarlo e fanno frequente ricorso all'Autorità Giudiziaria per risolvere i conflitti genitoriali.

ADR nata negli USA negli anni '90 su sollecitazione dei Tribunali, al momento in Italia la coordinazione genitoriale è ad oggi figura sconosciuta al nostro sistema giuridico: è percorso attivabile privatamente o su indicazione del Tribunale.

Potrebbe però essere strumento duttile per la risoluzione tempestiva di controversie inerenti la gestione dei figli nel periodo emergenziale, in quanto **percorso guidato da un soggetto terzo, esperto di salute mentale o di ambito giuridico**, che conduce i genitori a dar attuazione al piano genitoriale adattandolo alle necessità del momento.

Gli incontri fra coordinatore e genitore possono essere svolti da remoto e posso essere calendarizzati con frequenza tale da garantire una risoluzione del conflitto ed un adeguamento del piano genitoriale all'emergenza in tempi rapidi e con efficacia che, viceversa, il percorso giudiziario non è in grado di assicurare, specie in questo momento.

Il Tribunale adito potrebbe quindi nominare un coordinatore genitoriale cui affidare il compito di gestire il conflitto nato dalla situazione emergenziale inducendo i genitori ad adattare ad esso tempi e modi di accudimenti dei figli, e cui attribuire potere di rideterminare la frequentazione genitori /figli in caso di perdurante disaccordo.

Si garantirebbe così un pronto ed efficace sostegno a quei minori i cui genitori non sono capaci di raggiungere un accordo, e che rischiano così di non essere adeguatamente seguiti in un periodo così difficile come quello attuale e subire così un danno evolutivo.

Coordinatore genitoriale può essere nominato un libero professionista od anche un operatore del Servizio Sociale, formati alla Coordinazione genitoriale.

Il Tribunale deve però specificare il compito attribuito al coordinatore genitoriale ed il termine di durata dell'incarico.

In caso di minore portatore di handicap dovrà essergli attribuito specifico potere di prendere contatto con i medici ed i servizi che lo seguono per avere migliori informazioni circa le sue necessità.

Ciò per evitare che la potenzialità di efficace risoluzione del conflitto intrinseca allo strumento sia vanificata da genericità del mandato, carenza di informazioni e tempi dilatati.

TAG: Covid-19, famiglia, genitori, coronavirus, figli, Separazione di coniugi, divorzio

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.